



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Approvato con Delibera di Consiglio n.

Sommario

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE	2
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1: Oggetto e finalità	2
Art. 2: Circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)	2
Capo II – AUTORIZZAZIONI	2
Art. 3: Tipologia di autorizzazione	2
Art. 4: Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone invalide	3
Art. 5: Operazioni di carico e scarico delle merci	3
Art. 6: Altre circolazioni di necessità	4
Capo III – DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art. 7: Procedura per il rilascio delle autorizzazioni	4
Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI	4
Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE	4
Art. 8: Vigilanza e sanzioni	4
Art. 9: Abrogazioni.	4
Art. 10: Entrata in vigore e periodo transitorio	5

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL) individuata e delimitata dalla Giunta Comunale, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.
4. La zona a traffico limitato sul territorio di Clusone è così individuata:
 - a) **ZONA 1 con accesso da via Mazzini**
Via Mazzini – Piazza Paradiso – Piazza Uccelli – Via Nazari – via Clì – via Canepa – Via May – Via Belotti – Via Marconi – Via Col Parans - Piazza della Rocca – Via Imvico
 - b) **ZONA 2 con accesso dalla Via Brasi**
Via Giudici – Via Zuccano – Via Sora – Via delle Chiodere – Via Fanzago – Via Franzini – Via Querena – Via Brasi – Piazza dell'Orologio – Piazza Marinoni, Vicolo Caio – Piazza Sant'Andrea – Piazza Martiri della Libertà – Piazza Baradello – Vicolo dei Lanieri – Via Carpinoni – Via De Bernardi

Articolo 2: Circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

1. La circolazione nella ZTL, salvo i casi di esclusione previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di

veicoli, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni.

2. Le autorizzazioni consentono di accedere nella zona a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni non consentono la sosta dei veicoli all'interno della Z.T.L.
4. Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità oraria, giornaliera, mensile o superiore sino ad un anno, rinnovabile.
5. Le autorizzazioni consistono in stampati da installarsi all'interno dei veicoli o sono costituiti da contrassegni da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
6. In corrispondenza delle vie di accesso alla Z.T.L. possono essere installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a norma dell'articolo 7, comma 133 bis della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Capo II – AUTORIZZAZIONI

Articolo 3: Tipologie di autorizzazione

1. Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le seguenti categorie di utenti:
 - a) **Residenti e non in possesso di posto auto privato**
Residenti anagrafici e non nelle varie vie ricomprese all'interno delle zone a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così definita dal comma 3 del precedente art. 1, dei componenti la famiglia in possesso di posto auto privato.
 - b) **Esercenti, commercianti, artigiani, imprese e studi professionali**
Agli esercenti, commercianti, artigiani, titolari di ditte o imprese e professionisti con sede o studio ubicati all'interno della Z.T.L., può essere concesso **un permesso** solo per casi di comprovata urgenza.

c) Esercenti professioni sanitarie

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie, i medici che abbiano un ambulatorio o propri assistiti all'interno della zona a traffico limitato, compresi i pediatri convenzionati, le ostetriche facenti parte della Ats locale, nonché i medici veterinari operanti sul territorio.

d) Servizi di Pronto Intervento

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali che operano regolarmente all'interno della Z.T.L. Ai soggetti privati (artigiani) che pur non avendo la sede ricadente nella Z.T.L., operano regolarmente all'interno della stessa, può essere rilasciata una sola autorizzazione.

e) Trasporti funebri

Ditte operanti nel settore dei servizi funebri che erogano regolarmente i propri servizi all'interno della Z.T.L. in caso di necessità.

2. Possono circolare con autorizzazione temporanea di validità oraria, giornaliera, mensile o annuale le seguenti categorie di utenti:

a) attività alberghiere e ricettive

Verrà predisposta apposita modulistica, da pubblicare sul sito web dell'attività, da compilare da parte dell'ospite, contenente:

- numero di prenotazione,
- data e ora di arrivo e partenza,
- tipo di veicolo,
- targa del veicolo,

Il modulo debitamente compilato dovrà essere esposta all'interno del veicolo.

b) Imprese edili

Imprese edili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di attività debitamente autorizzata. Il numero dei veicoli autorizzabili sarà valutato dall'Ufficio di Polizia Locale in regione dell'attività da effettuare.

c) Altre categorie di utenti

Soggetti diretti ad attività commerciali o altre attività economiche per operazioni di carico e scarico al di fuori

della fascia oraria di cui all'art. 5 e altri soggetti per necessità documentabili legate ad immobili o persone presenti nell'area della Z.T.L.

3. Possono circolare liberamente nell'area della Z.T.L., senza necessità di munirsi di autorizzazione:

a) Forze dell'ordine e altre categorie

All'interno della Z.T.L., possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono, altresì circolare senza necessità di permesso, gli scuolabus, relativamente agli itinerari per garantire il servizio di trasporto scolastico, veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e i veicoli delle Poste Italiane.

Articolo 4: Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone invalide

1. Gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, muniti del regolare contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, possono circolare nella Z.T.L. così come previsto dal C.d.S. (D.Lgs 285/1992).

Articolo 5: Operazioni di carico e scarico delle merci

1. E' possibile accedere alla Z.T.L. per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci solo per la consegna di medicinali urgenti presso le farmacie o le abitazioni private.
2. Casi particolari che non consentano l'effettuazione delle operazioni nelle modalità di cui ai commi precedenti, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera c) secondo la procedura di cui al seguente articolo 6.

Articolo 6: Altre circostanze di necessità

1. L'Ufficio della Polizia Locale, preposto al rilascio dei permessi, in tutti i casi di

comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo non permette, in ogni caso, la sosta del veicolo nell'area della Z.T.L., né all'interno né all'esterno degli spazi a ciò destinati.

Capo III – DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7: Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione per la circolazione all'interno della Z.T.L., l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale, Ufficio Polizia Locale, apposita domanda, contenente:
 - Dati anagrafici del richiedente.
 - Copia integrale della carta di circolazione del veicolo
 - Copia integrale di un documento d'identità valido
 - Eventuali allegati che documentino il diritto al rilascio del permesso
2. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, previa istruttoria, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo e fatte salve tutte le eventuali integrazioni documentali che si ritenesse opportuno richiedere.
3. Ogni variazione riguardante le autorizzazioni rilasciate, quali la modifica dei veicoli o degli utilizzatori, nonché la cessazione del diritto ad ottenere l'autorizzazione, devono essere comunicati per iscritto all'Ufficio Polizia Locale entro sette giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione quinquennale deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione, ripresentando tutta la documentazione prevista al precedente comma 1.

Titolo II - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I – SANZIONI, REGOLAMENTI E NORMATIVE

Articolo 8: Vigilanza e sanzioni

1. L'utilizzo dell'autorizzazione implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, chiunque utilizzi in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, contrassegni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento, incorre nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all'interno delle ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/autorizzazione.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, le autorizzazioni verranno immediatamente ritirate dagli Agenti preposti al controllo e trasmesse all'Ufficio Polizia Locale, che provvederà alla revoca delle autorizzazioni ritirate.
4. L'autorizzazione è altresì revocata qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
5. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 3 e qualora sussistano i requisiti per ottenere una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare nuovamente la domanda di cui all'articolo 7, completa di tutta la documentazione richiesta.

Articolo 9: Abrogazioni

1. Il presente Regolamento, una volta entrato in vigore, abroga tutte le precedenti norme che disciplinano l'accesso e il transito nella Z.T.L.
2. Dall'entrata in vigore del Regolamento cesseranno di avere validità tutti i

permessi/autorizzazioni rilasciati ai sensi della previgente disciplina.

Articolo 10: Entrata in vigore e periodo transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto.